



*Prefettura di Lecco*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Lecco, data del protocollo

- Al Signor Presidente della Provincia di  
LECCO**
- Ai Signori Sindaci  
dei Comuni della provincia di  
LECCO**
- Al Signor Questore  
LECCO**
- Al Signor Comandante Provinciale  
dell'Arma dei Carabinieri  
LECCO**
- Al Signor Comandante Provinciale  
della Guardia di Finanza  
LECCO**
- Al Signor Comandante  
dei Vigili del Fuoco di  
LECCO**
- Ai Signori Dirigenti degli Enti e degli Uffici Pubblici  
della provincia di  
LECCO**
- Ai Signori Rappresentanti  
delle Associazioni di categoria e delle Organizzazioni  
Sindacali della provincia di LECCO**

**OGGETTO:** *Ministero dell'Interno. Disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi COVID-19. Trasmissione.*

Per opportuna conoscenza, si informa che il Ministero dell'Interno, con nota n. 0054914 del 10 agosto 2021, ha fornito chiarimenti in ordine all'attività di verifica delle certificazioni verdi COVID-19, disciplinata dall' art. 13 del d.P.C.M. 17 giugno 2021, contenente disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Al riguardo, il predetto Ministero ha precisato che l'impiego delle summenzionate certificazioni, originariamente introdotto per le attività indicate dal predetto decreto-legge n. 52/2021, da svolgersi principalmente nei territori collocati nella cosiddetta zona gialla, successivamente, in virtù dell'art. 9-bis del citato DL n. 52/2021, inserito dall'art. 3 del



*Prefettura di Lecco*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, è stato previsto anche per altre attività e per le regioni ricadenti nella cd. zona bianca, divenendo operativo, come noto, dallo scorso 6 agosto.

Con riferimento al possesso e all'utilizzo delle certificazioni verdi, il Ministero dell'Interno ha, quindi, fornito i seguenti chiarimenti relativi alle due diverse e successive fasi individuate dalle vigenti disposizioni.

La prima ricorre in ogni caso e consiste nella verifica del possesso della certificazione da parte dei soggetti che intendano accedere alle attività per le quali essa è prescritta ed è configurata dall'art. 13 del d.P.C.M. come un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti ad essa deputati, specificamente indicati nel comma 2 del predetto articolo.

La seconda fase, la cui *ratio* è quella di contrastare casi di abuso o di elusione delle disposizioni in esame, è prevista dal comma 4 del citato art. 13 e consiste nella dimostrazione, da parte del soggetto intestatario della certificazione verde, della propria identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identità.

Diversamente dalla prima, tale verifica, che è posta a carico dei medesimi soggetti indicati dal comma 2 dell'art 13, non ricorre indefettibilmente (come si evince dalla locuzione utilizzata "a richiesta dei verificatori"), contenuta nel predetto comma 4.

Per quanto riguarda i soggetti incaricati di tale verifica, che consiste appunto nella richiesta di esibizione di un documento d'identità, l'art. 13 indica i seguenti soggetti:

- la lettera a) del comma 2 fa riferimento ai "pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni" (già titolari del potere di identificazione delle persone);
- la lettera b) indica il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo nei luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94. Sul punto si chiarisce che a tali soggetti è vietato l'uso di armi e di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica;
- la lettera c) menziona i servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso. Conseguentemente la certificazione verde, anche ai sensi del citato art. 9-bis del DL n. 105/2021, non è richiesta per i servizi in questione erogati all'aperto, nonché per l'asporto e per il consumo al banco, rimanendo tuttavia al riguardo pienamente confermate tutte le altre disposizioni anti-COVID riguardanti il distanziamento interpersonale;
- la lettera d) statuisce che in riferimento agli spettacoli aperti al pubblico e agli eventi sportivi, possono ritenersi abilitati alle verifiche previste dalla medesima disposizione anche i cosiddetti steward, ossia il personale, iscritto negli appositi elenchi tenuti dai Questori, il cui impiego in servizi ausiliari delle forze di polizia presso impianti sportivi è previsto e disciplinato dall'art. 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8 (conv. con modificazioni dalla legge 4 aprile 2007, 11.41), nonché dal D.M. 13 agosto 2019. Di tale personale, a cui potrà farsi ricorso anche per eventi e manifestazioni di genere diverso dalle competizioni calcistiche indicate dal citato D.M., potranno innanzitutto avvalersi le società sportive che risultino proprietarie dell'impianto,



*Prefettura di Lecco*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

ovvero che ne abbiano la disponibilità avendone acquisito una facoltà di godimento dal legittimo proprietario (Comuni, enti pubblici, ecc.) sulla base di atti negoziali. Dette società, infatti, ai sensi della sopracitata lettera d) potranno demandare le verifiche in questione a propri delegati, nel cui novero vanno senz'altro ricompresi, benché non espressamente menzionati nella disposizione in commento, anche gli steward.

Infine, si rammenta che la possibilità di avvalersi di delegati è prevista anche per le verifiche cui sono deputati i soggetti di cui alle lettere c), e) ed f) dell'art. 13, comma 2, del d.P.C.M., si ritiene di precisare che i relativi incarichi andranno comunque conferiti con atto formale, recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

Inoltre, in merito all'applicazione del comma 4 dell'art. 13 del d.P.C.M. del 17 giugno, la circolare ministeriale chiarisce che la verifica dell'identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è finalizzata a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Pertanto, tale verifica sarà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.

L'attività di verifica in esame dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi.

Sul punto la ministeriale precisa, altresì, che l'avventore è tenuto all'esibizione del documento di identità, ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali, di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 13 del citato d.P.C.M.

Inoltre, il comma 6 del più volte citato articolo 13, demanda il controllo sulla corretta esecuzione delle verifiche in commento ai soggetti di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, individuando, così, le forze di polizia, nonché il personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

L'accertamento della non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l'intestatario della medesima, determina l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13 del citato decreto-legge n. 52/2021 nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell'esercente.

Nel rimanere a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti, si confida nella consueta collaborazione sulla puntuale osservanza e diffusione delle indicazioni fornite.

**Per Il Prefetto T.A.**  
**Il Vice Prefetto Vicario**  
**Laura Maria Motolèse**